



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

nella persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.                      ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 24/9/2019 e vertente

**T R A**

“                      ”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*                      (P. IVA:                      )  
(CF:                      ),                      (CF:                      ),  
) ed                      (CF:                      ), rapp.ti e difesi  
dagli                      , ed elett.te dom.ti presso il loro studio sito in                      , presso lo  
Studio dell'Avv.                      , giusta procura in atti                      -opponenti -

**E**  
“                      ” (P. IVA                      ), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Aratari ed elettivamente  
domiciliata in                      ,  
come da procura in atti                      - opposta -

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del 24/9/2019.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato la “                      ”, in persona del l.r.p.t.                      proponevano  
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.                      , con il quale il  
Tribunale di Velletri aveva loro ingiunto di pagare in favore della                     



l'importo di euro 50.844,43, in ragione di un credito dalla stessa maturato in forza della sovvenzione chirografaria n. del 22.5.2012.

Gli opposenti eccepivano, in via preliminare, la continenza del presente giudizio con quello pendente tra le medesime parti davanti al Tribunale di Cassino (R.G.N. ), nell'ambito del quale il Giudice assegnatario della causa rigettava, con ordinanza del 31.5.2016, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla Banca. Nel merito, eccepivano la nullità della procura allegata al ricorso monitorio notificato, l'inesistenza del rapporto fondamentale per violazione dell'art. 1815 cod. civ. in combinato disposto con la l. 108/96 e l'indeterminatezza del rapporto fondamentale per violazione dell'art. 1346 c.c.. Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “ (...) a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o esecuzione del decreto opposto; b) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e dell'intero procedimento monitorio per difetto di valida procura; c) dichiarare la continenza (relazione tra la causa di opposizione e quella pendente davanti al Tribunale di Cassino r.g. ), e dunque la nullità del decreto ingiuntivo; d) in subordine, dichiarare la continenza (relazione tra la causa di opposizione e quella pendente davanti al Tribunale di Cassino r.g. ), e dunque annullare il decreto ingiuntivo, fissando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa davanti al Tribunale di Cassino, r.g. ; e) in ulteriore subordine dichiarare la litispendenza tra le cause predette (la causa di opposizione e quella pendente davanti al Tribunale di Cassino r.g. ) e statuire ex art. 39 c.p.c.; 1) nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opposta Banca

perché non provate e infondate in fatto e in diritto, e dunque l'inesistenza totale e/o parziale del rapporto fondamentale sotteso alla cambiale di garanzia (anche quest'ultima da dichiarare nulla e/o annullare); g) in ogni caso, revocare e dichiarare improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Velletri n. ; h) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali previsti per legge, da distrarsi a beneficio del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso le competenze ex art. 93 c.p.c.”.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Al contempo proponeva, nell'ambito del giudizio R.G.N. , regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. Disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del regolamento di competenza, con ordinanza del 13.6.2017, la Corte di



Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza non suscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c. in quanto non decisoria.

Riassunto il giudizio da parte degli opposenti e rigettata dai medesimi avanzata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, la causa era istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, mentre era rigettata l'istanza di nomina di CTU contabile avanzata dagli opposenti in quanto superflua ai fini del decidere, tenuto conto delle ragioni a sostegno del rigetto dell'istanza dagli stessi avanzata avente ad oggetto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione del 18.9.2019 gli opposenti si costituivano con nuovi difensori riportandosi alle difese e alle eccezioni precedenti ed eccependo, altresì la invalidità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza.

All'udienza indicata in epigrafe la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli opposenti nell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di continenza o di litispendenza rispetto alla causa R.G.N. , pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo che le parti fossero rimesse dinanzi al Tribunale di Cassino preventivamente adito, con conseguente accertamento della nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo opposto. Occorre infatti osservare che, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., "il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propositagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimmettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza" (cfr. Cass. Sez. Un. ord. n. 15905 del 13/07/2006; Cass. ord. n. 29570 del 18/12/2008).

Nel caso di specie, non può ritenersi incerta la radicazione della competenza territoriale presso il tribunale di Velletri, anche per la causa pendente presso il Tribunale di Cassino, in ragione del foro esclusivo convenuto dalle parti sia all'art. 15 del contratto di sovvenzione chirografaria per cui è causa (doc. 2.1 fasc. monitorio) e di quello n. 649420 (doc. 5 fasc. opposta) che all'art. 19 del contratto di conto corrente per cui è causa nell'altro giudizio connesso (cfr. doc. 4 fasc. opposta), nonché, infine, all'art. 15 della lettera di fideiussione sottoscritta dai garanti (cfr. doc. 2.3 fasc. monitorio). Con clausole sottoposte a specifica approvazione scritta ex art. 1341 proprio per rimarcare la deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza previsti dal codice di rito e non



per aggiungere il foro convenzionale a questi ultimi, quale foro meramente facoltativo, non avendo altrimenti senso la specifica sottoscrizione della clausola derogatoria. In particolare, nelle sovvenzioni chirografarie è previsto che “qualora la parte finanziata rivesta la qualifica di Professionista (...) sarà competente in via esclusiva, per ogni controversia che dovesse insorgere tra lo stesso e la Banca, in dipendenza del presente rapporto, nonché di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro di Velletri”. E non vi è dubbio che, nel caso di specie, la s.r.l. rivesta la qualifica di professionista, in tal modo attraendo nella competenza del foro convenzionale stabilito dalle parti anche il contratto di fideiussione, “atteso lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico” (cfr. Cass. ord. 7.01.2013, n. 180).

Né può ritenersi che sulla questione in oggetto si sia formato il giudicato a seguito della pronuncia della cassazione sul regolamento di competenza promosso dalla Banca opposta. Invero, la Corte di Cassazione, all’esito del relativo procedimento per regolamento di competenza, ha dichiarato l’“inammissibilità del ricorso” ritenendo che il provvedimento impugnato non avesse carattere di definitività, atteso che il Tribunale di Cassino non aveva “conclamato” in termini di “assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione”, con ciò accertando in maniera inequivoca che l’ordinanza impugnata non ha natura di provvedimento decisorio suscettibile di passare in giudicato, ma soltanto di provvedimento ordinatorio.

Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio notificato, atteso che l’opposta ha regolarmente depositato nel fascicolo telematico del monitorio la procura *ad litem* regolarmente sottoscritta dal suo legale rappresentante e dal proprio difensore per autentica (cfr. doc. a) fasc. monitorio e docc. 2a e 2b fasc. opposta).

Ancora, deve essere accolta l’eccezione sollevata dall’opposta di inammissibilità dell’eccezione sollevata dai nuovi difensori degli oppositori di nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza.

Invero, l’eccezione, sollevata dall’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni, di nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione delle norme a protezione della concorrenza di cui all’art. 2, 1° e 2° comma lettera a) della legge n. 287/1990, con riferimento ai provvedimenti n. 14251/2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e n. 55/2005 della Banca d’Italia è tardiva e, in quanto tale, non può essere ammessa. E’ applicabile, infatti, alla fattispecie il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “ il potere del giudice di



dichiarare d'ufficio la nullità ex art 1421 c.c. va coordinata con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. sicché quando il tema controverso verta sulla illegittimità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione" (Cass. 04.03.1999 n. 1811; conformi, Cass. n. 123 del 08/01/2000; Cass. n. 4510 del 05/03/2004). Ne consegue l'inammissibilità della ragione di nullità della fideiussione fatta valere dall'opponente solo all'esito del giudizio in cui si è dibattuto sugli altri motivi di invalidità dedotti dalla parte nell'atto di citazione in opposizione (v. infra).

In ogni caso, quanto al merito dell'eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della legge antitrust, occorre rilevare che, sebbene in astratto una intesa vietata ai sensi dell'art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, affinché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi, come nel caso di specie, la nullità della intesa medesima, ma occorre anche che precisi in concreto la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, in quanto l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria, che nel caso di specie non è stata invocata (cfr. Cass. Sez. Un., n.2207/2005; cfr., altresì, d. lgs. 3/2017, il quale, all'art. 1, comma 1: "disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese"). Da ultimo la stessa Suprema Corte ha precisato che "In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato" (cfr. Cass. n. 29810 del 12/12/2017; Cass. Sez. 1, sent. n. 24044/2019).

Quanto al merito, l'opposizione per cui è causa è infondata e, come tale, va rigettata per i motivi di seguito indicati.

Va in primo luogo rilevato che, per quel che interessa nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la Banca opposta ha fatto valere un credito dalla stessa maturato in forza della sovvenzione chirografaria n. \_\_\_\_\_ del 22.5.2012, concessa in favore della società



debitrice principale (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e garantito, in forza di fideiussione del 27.11.2008 da in proprio, (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), gli oppositori – attraverso, peraltro, un mero richiamo ricettizio all'atto di citazione relativo al procedimento dai medesimi promosso dinanzi al Tribunale di Cassino e senza ulteriore specificazione - hanno eccepito l'usurarietà originaria della sovvenzione chirografaria posta a fondamento della pretesa monitoria della Banca, contestando l'applicazione da parte dell'istituto bancario, *ab origine*, di un tasso pattizio di interessi corrispettivi e di un tasso di interessi di mora che, sia singolarmente considerato che sommato a quello degli interessi corrispettivi, sarebbe superiore al tasso soglia usura, pari, alla data della convenzione, al 16,6250%, come emergerebbe dalla perizia econometrica depositata nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cassino.

La prima questione da affrontare è, dunque, quella relativa alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori, in virtù della disciplina sull'usura introdotta con la legge 108/96.

Al riguardo, occorre rilevare che parte della giurisprudenza di merito e della dottrina ritiene che gli interessi moratori non possono essere verificati con il tasso-soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera detti interessi ma solo quelli corrispettivi, per cui il confronto fra di loro valori disomogenei sarebbe una operazione priva di attendibilità logica, prima ancora che giuridica e da ciò desume la non usurarietà degli interessi moratori.

Sul punto, occorre dare atto che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori è supportata da concreti argomenti letterali e sistematici, atteso che la figura tipica dell'usura è quella prevista dall'art. 644 c.c., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità", sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi. Una conferma di tale interpretazione può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della succitata direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento.

Secondo la soluzione seguita da una parte della giurisprudenza di merito, quindi, al fine di contemperare i principi dell'ordinamento con la necessità di effettuare una disamina anche in ordine all'ammontare degli interessi moratori, sarebbe opportuno non utilizzare i paradigmi della normativa sull'usura, ma ricondurre la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle



clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c..

Tanto premesso, questo Giudice ritiene di aderire alla diversa ricostruzione che reputa invece configurabile, in astratto, l'usura anche con riferimento agli interessi moratori. In proposito, appare infatti dirimente il riferimento, operato dall'art. 1 D.L. 394/2000, agli interessi "convenuti a qualunque titolo", inciso che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Sulla stessa lunghezza d'onda la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, sin dalla sentenza n. 5286/2000, che "non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori", atteso che "il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (conformi, anche le successive Cass. n. 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013; Cass. n. 602/2013).

Tale orientamento è stato poi avallato anche dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori". (Corte Cost. n. 29/2002).

Va, per l'effetto, applicato il principio di diritto in virtù del quale il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori, dovendosi, tuttavia, precisare, al riguardo, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza alcuna sommatoria.

Infatti, il riferimento operato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013 richiamata dalla parte attrice alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora" intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente attraverso una maggiorazione in percentuale degli interessi corrispettivi. La non usurarietà deve quindi riguardare tanto il tasso corrispettivo quanto quello moratorio in concreto applicati, ma senza alcuna sommatoria dei due tassi, in quanto i medesimi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr. in tal senso, *ex multis*, Trib. Torino 14 maggio 2015, Trib. Reggio Emilia 6 ottobre 2015; Trib. Padova 27 gennaio 2015, Trib. Milano 3 dicembre 2014).

Un sostegno alla tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori non è desumibile nemmeno dalla recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 23192/17), laddove la stessa, lungi



dall'avvalorare l'argomentazione sostenuta dagli attori, si è limitata a richiamare, in una fattispecie di contestata gratuità del mutuo per applicazione di interessi moratori usurari, il principio della sindacabilità della natura usuraria anche degli interessi moratori, espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità, a cui, come sopra osservato, si è conformato anche questo decidente, in virtù del quale “è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)”, con conseguente individuazione dell'errore commesso dal tribunale che aveva deciso la causa in primo grado “nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.

Ciò posto, nel caso di specie gli opposenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione in ordine al superamento del tasso soglia da parte del tasso contrattuale di interessi corrispettivi, essendosi limitati a rilevare, nell'atto di citazione e nelle successive memorie, che, a fronte della previsione pattizia, per le due sovvenzioni chirografarie, di un tasso di interessi corrispettivi pari al 9,50% annuo, si sarebbe riscontrato il superamento del c.d. tasso soglia usura (pari, nel periodo, al 16,6250%) solo considerando complessivamente il tasso di interessi corrispettivi e quello di interessi moratori, pari al TEGM risultante dalle rilevazioni periodiche relative alla categoria di riferimento pubblicate sulla G.U. aumentato della metà (cfr. art. 3 sovvenzione del 22.5.2002), oltre che il tasso di mora di per sé considerato.

Tale effetto deriverebbe, in primo luogo, secondo la difesa attorea, dalla clausola di cui all'art. 3 del contratto di sovvenzione, la quale prevede l'applicazione, sull'importo complessivamente dovuto, degli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento.

In realtà, trova applicazione nella fattispecie il principio generale di cui all'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del T.U.B. medesimo, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di





scadenza e sino al momento del pagamento, senza ulteriore capitalizzazione periodica su tali interessi.

In altri termini: nei contratti di mutuo bancario, stipulati, come quello per cui è causa, sotto la vigenza dell'art. 3 delibera CICR 9.2.2000, è consentita la deroga al divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (cfr. Cass. n. 11400 del 22/05/2014). Circostanza verificatasi nel caso di specie, attesa la specifica previsione contrattuale sopra esaminata, come peraltro riconosciuto dagli stessi oppositori i quali hanno tuttavia contestato l'incidenza di tale capitalizzazione sulla determinazione del tasso effettivo di mora.

L'assunto attoreo, tuttavia, parte dall'erroneo presupposto che nel caso di specie si sia verificata, per effetto dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata impagata, la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, mentre in realtà ciò che si è verificato nella fattispecie è il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi corrispettivi già maturati sui quali anche maturano, dopo la scadenza del termine per il pagamento della rata, gli interessi moratori che vanno a sostituire e non a sommarsi a quelli corrispettivi già capitalizzati (cfr. Corte App. Milano, sent. 23.05.2017 n. 2195). Peraltro, pur ammettendo l'ipotesi che il tasso di mora non sostituisca del tutto anche l'interesse corrispettivo, deve condividersi la tesi per cui non è prefigurabile in astratto una sommatoria di interessi moratori e corrispettivi che possa superare il tasso soglia, atteso che per poter giungere alla verifica dell'applicazione di un tasso usurario occorrerebbe scomporre l'importo di tutte le rate impagate sulle quali viene applicata la mora, per distinguere la quota relativa al capitale da quella relativa agli interessi corrispettivi, potendosi in concreto verificare solo relativamente a quest'ultima voce, unitamente agli interessi di mora del periodo, da rapportare al capitale residuo ancora da restituire, il superamento del tasso usurario, il che rende evidente che una sommatoria di interessi di natura usuraria non potrebbe prospettarsi in linea meramente teorica (cfr., in tal senso, Trib. di Bergamo, sent. 13.7.2017).

Quanto alla censura relativa al superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora di per sé considerato, occorre premettere che, come ribadito di recente dalla Suprema Corte, per verificare la possibile esistenza di interessi usurari occorre porre a confronto dati tra loro omogenei. Il tasso soglia, sulla base del quale è determinata la c.d. usura oggettiva, "viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che



debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass. 22 giugno 2016 n. 12965; nello stesso senso, Cass. 3 novembre 2016 n. 22270).

D'altro canto, è pacifico e incontestato tra le parti che, come sopra rilevato, dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori “dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori” (cfr. App. Milano, sentenza 6 giugno 2016 n. 2232).

Deve, pertanto, concludersi che, “sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario” (in questo senso, cfr. Trib. Varese sent. n. 241/2016).

Ciò comporta che, come sopra osservato, pur volendo ammettere, in astratto, l'usurarietà dei tassi di mora originariamente pattuiti o effettivamente applicati, il parametro di riferimento per la valutazione in concreto non può che essere quello rilevato, sia pure a fini statistici, dalla Banca d'Italia, ovvero il TEGM rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi aumentato della maggiorazione iniziale di 2,1 punti percentuali (cfr. Trib. Roma, sent. n.22648 del 6.12.2016; conformi, Trib. Roma, sent. n.22027 del 23.11.2016 e sent. n.22293 del 16.11.2016).

In altri termini, il TEGM determinato secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia, all'epoca dei fatti, non comprendeva gli interessi di mora. Per cui, se questa voce non è compresa nel calcolo del tasso soglia antiusura determinato dalla Banca d'Italia, nemmeno appare possibile comprenderla nel tasso complessivo praticato dalla Banca e confrontato con quello di usura, venendosi altrimenti a confrontare dati non omogenei. Come riportato dalla giurisprudenza sopra citata, per superare l’“impasse” e valutare la natura usuraria degli interessi di mora, occorrerebbe, dunque, attualizzare il tasso soglia antiusura ai criteri utilizzati, per esempio considerando, per il tasso di mora rispetto al normale interesse passivo, il succitato aumento di 2,1 punti percentuali rilevato dalla Banca d'Italia.

E' quanto peraltro ritenuto di recente dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che non è di ostacolo all'applicazione della normativa antiusura agli interessi convenzionali di mora “la



circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996" (Cass. Sez. 3 - , sent. n. 26286 del 17/10/2019).

Nel caso di specie, quindi, utilizzando tale criterio di calcolo, il tasso soglia per gli interessi moratori rilevante ai fini della fattispecie in esame sarebbe comunque superiore a quello previsto contrattualmente, coincidente con il tasso soglia degli interessi corrispettivi (TEGM aumentato della metà).

Pertanto, al momento della pattuizione degli interessi di mora, non essendosi superato il tasso soglia, ovvero il tasso di usura, non vi è usurarietà originaria del contratto di sovvenzione in esame e non si configura, quindi, la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c..

L'esclusione della natura usuraria del tasso di interessi di mora applicato dalla Banca comporta, poi, l'irrilevanza ai fini del decidere, in quanto assorbita, della questione della legittimità della clausola di salvaguardia prevista dal contratto di sovvenzione, non senza considerare che, sempre di recente, la Suprema Corte ha precisato che in tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità *ex contractu*, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (cfr. Cass. Sez. 3 - , sent. n. 26286 del 17/10/2019).

Quanto, poi, all'incidenza, ai fini del superamento del tasso soglia usura, della penale prevista contrattualmente per l'estinzione anticipata del finanziamento - oggetto di contestazione nelle difese di parte opponente - questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale formatasi all'indomani dell'emissione della sentenza della S.C. n. 350/13, in virtù del quale il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione – conformemente alla disciplina prevista per gli interessi di mora in materia di usura – non rileva sull'operazione di finanziamento,



posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto, come peraltro prospettato nel caso di specie dalla difesa attorea che ha ipotizzato l'esercizio da parte del mutuatario di tale facoltà dopo ad esempio un mese dall'erogazione del finanziamento. Inoltre, si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Pertanto, tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione e cioè quando la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio dell'effettività degli oneri eventuali, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa (cfr. Trib. di Monza, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Pordenone, ord. del 23.05.2016). Circostanza che, nel caso di specie non risulta essersi verificata. È da considerare, poi, che nei decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia la commissione di anticipata estinzione non è mai menzionata: essa, infatti, è collegata ad una facoltà del mutuatario, mentre il tasso effettivo globale medio (TEGM) si forma sulla rilevazione dei soli tassi corrispettivi e quindi sulla parte fisiologica relativa alla gestione del credito, con esclusione, quindi, tanto, come sopra osservato, della parte patologica, quanto di eventualità che attengono a scelte discrezionali del mutuatario, costituendo anzi opzioni aggiuntive a suo favore. Invero, la tesi che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi riguardano, infatti, la fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in altri termini, il "costo del denaro" per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, al contrario, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo finalizzata ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (cfr. Trib. di Trani, ord. dell'11.01.2017).

Infine, nessun pregio riveste l'eccezione sollevata dagli oppositori di indeterminatezza dei tassi di interessi contrattuali, atteso che dalla documentazione contrattuale prodotta dall'opposta si evince la determinatezza e, comunque, la determinabilità, sia del tasso degli interessi corrispettivi che di quello degli interessi moratori (cfr. artt. 2 e 3 sovvenzione chirografaria: doc. 2.1 fasc. opposta), oltre che dell'indicatore sintetico di costo (ISC), pari al 10,37%, non potendosi



ricondurre la differenza tra il tasso nominale di interessi e quello effettivamente applicato a seguito del cumulo di spese, commissioni ed imposte – comunque inferiore, nel conteggio effettuato dagli opposenti, pari al 9,6501% (cfr. pag. 8 atto di citazione) all'ISC contrattuale – ad un difetto di determinatezza degli interessi, che invece nel caso di specie non sussiste.

Senza considerare che l'obbligo di indicazione espressa dell'ISC/TAEG contrattuale è stato introdotto soltanto con la Delibera CICR, in materia di trasparenza bancaria, del 4.3.2003, quindi, in data successiva alla stipula del contratto di sovvenzione chirografaria de quo, avvenuta il 22.5.2002.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, va confermato, anche in questa sede, il rigetto dell'istanza, avanzata dagli opposenti nel corso del giudizio e reiterata in comparsa conclusionale, di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile non ammessa in sede istruttoria, in quanto fondata, per le ragioni sin qui esaminate, su presupposti di fatto e di diritto disancorati dalle evidenze documentali presenti agli atti e dagli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.

Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della sua definitiva esecutività, ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c..

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui all'art. 4 primo comma D.M. 55/2014 (parametri medi dello scaglione di valore sino ad euro 52.000,00), tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza degli opposenti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, anche istruttorie, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione, sollevata dagli opposenti, di continenza o di litispendenza rispetto alla causa R.G.N. , pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Cassino;
- 2) rigetta l'eccezione di nullità della procura allegata al ricorso monitorio notificato;
- 3) dichiara l'inammissibilità e comunque rigetta nel merito l'eccezione sollevata dagli opposenti di nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza;
- 4) rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento della sua definitiva esecutività;



5) condanna gli opposenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014.

Così deciso in Velletri, il 17/1/2020.

Il Giudice  
dott. Paolo Goggi

